

WINKLER & SANDRINI

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Dr. Peter Winkler
Dr. Stefan Sandrini
Dr. Stefan Engele

Dr. Martina Malfertheiner
Dr. Alfredo Molinari
Dr. Massimo Moser

Dr. Oskar Malfertheiner
Rag. Stefano Seppi
Dr. Andrea Tinti

Mitarbeiter - Collaboratori

Dr. Karoline de Monte
Dr. Iwan Gasser

numero:	50i
del:	2016-05-10
autore:	Stefan Sandrini

Circolare

A tutti clienti interessati

Rivalutazione volontaria di partecipazioni - Scadenza 30.06.2016

Con la Legge Finanziaria 2016¹ è stata di nuovo prevista la possibilità di effettuare la rivalutazione volontaria di terreni e di partecipazioni, dietro il pagamento di un'imposta sostitutiva². Avvalendosi di tale opportunità, nel caso di una futura vendita con realizzo di una plusvalenza, verrebbe assoggettata a tassazione ai fini delle imposte sul reddito soltanto la differenza fra il prezzo di vendita e il valore di rivalutazione.

Queste agevolazioni potrebbe quindi essere interessante per tutti i detentori di partecipazioni che vogliono nel prossimo futuro venderli.

Con questa circolare riassumiamo le disposizioni riguardanti le partecipazioni.

1 Requisiti

1.1 Requisiti soggettivi - beneficiari

Tale agevolazione può essere richiesta solo dai soggetti passivi che devono tassare eventuali plusvalenze fra i cosiddetti "redditi diversi"³.

Essi sono⁴:

- persone fisiche che detengono le partecipazioni non nell'ambito della sfera imprenditoriale;
- società semplici;
- associazioni professionali;
- enti non commerciali;
- soggetti non residenti, per le partecipazioni che non siano riferibili alle loro stabili organizzazioni in Italia e qualora la plusvalenza derivante dalla cessione della partecipazione sia da tassare in Italia in base alla vigente convenzione contro le doppie imposizioni⁵.

Costoro all'01.01.2016 devono essere proprietari, nudi proprietari oppure usufruttuari della partecipazione⁶.

1 Legge n. 208 del 28.12.2015, pubblicata sul SO della Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30.12.2015

2 Art. 1, comma 887, Legge 208/2015, a modifica degli art. 5 e 7 della Legge 448 del 28.12.2001

3 Art. 67, comma 1, lettere a), b) o c) DPR 917/1986

4 Circolare dell'Agenzia delle Entrate 12/E del 31.01.2002

5 Circolare dell'Agenzia delle Entrate 12/E del 31.01.2002, punto 1

6 Circolare dell'Agenzia delle Entrate 12/E del 31.01.2002, punto 1

I - 39100 Bozen - Bolzano, via Cavour - Straße 23/c, Tel. +39 0471 062828, Fax +39 0471 062829

E-Mail: info@winkler-sandrini.it, certificata E-Mail PEC: winkler-sandrini@legalmail.it

Internet <http://www.winkler-sandrini.it>, Steuer- und MwSt.-Nummer 0144587 021 3 codice fiscale e partita IVA
Raiffeisenkasse Bozen, Cassa Rurale di Bolzano - IBAN IT05 V 08081 11600 000300018180 - SWIFT RZSBIT21003

La possibilità di rivalutare prescinde dal regime prescelto dal contribuente ai fini della tassazione dei redditi diversi di natura finanziaria⁷.

Non possono godere della rivalutazione gli enti che non sono soggetti all'imposta sul reddito delle società, come ad esempio i Comuni o le Comunità comprensoriali⁸.

1.2 Requisiti oggettivi - partecipazioni rivalutabili

L'agevolazione può essere richiesta solo per rivalutare titoli, quote o diritti rappresentativi di partecipazioni non negoziati in mercati regolamentati.⁹

Indipendentemente dal loro ammontare possono essere rivalutati:

- partecipazioni in:
 - a) società di persone (Snc, Sas)
 - b) società di capitali (Srl, Spa) non quotate
- diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le perdette partecipazioni (es. obbligazioni convertibili non quotate¹⁰, diritti di opzione, *warrant*).

La rivalutazione della partecipazione ha sempre senso quando:

- essa viene venduta;
- il valore di carico della partecipazione acquisita tramite acquisto, successione o donazione è sensibilmente inferiore al valore attuale di mercato.

E' possibile rivalutare anche solo una parte della partecipazione posseduta¹¹. La partecipazione rivalutata vale come acquisita a far data 01.01.2016 indipendentemente da quando viene pagata la relativa imposta sostitutiva. Pertanto, nell'ipotesi in cui in data successiva non siano state acquisite altre partecipazioni, in caso di cessione si considera ceduta per prima la partecipazione il cui costo è stato rivalutato¹².

La rivalutazione della partecipazione non consente, in caso di successiva cessione, il realizzo di minusvalenze.¹³

La rivalutazione non può neanche essere utilizzata per la determinazione dei redditi di capitale (è il caso, ad esempio, dei proventi percepiti per effetto del rimborso di partecipazioni o di altri investimenti aventi natura partecipativa, a seguito di recesso o esclusione del socio o della liquidazione della società¹⁴) nonché per l'utilizzo delle disposizioni speciali per le fusioni e le scissioni¹⁵.

1.3 Requisiti temporali

Requisito per fruire di detta agevolazione è di avere il possesso della partecipazione all'01.01.2016. In caso di acquisto di partecipazioni per effetto di donazioni o successioni intervenute dopo il 1° gennaio 2016, gli eredi e i donatari non possono essere considerati "possessori" delle partecipazioni a tale data e pertanto non possono rivalutarle¹⁶.

Tuttavia in caso di successione della partecipazione dopo il 01.01.2016, la stessa può essere rivalutare al 01.01.2015, a condizione che prima del decesso il *de cuius* abbia conferito un mandato con rappresentanza per la rivalutazione¹⁷.

7 Circolare dell'Agenzia delle Entrate 12/E del 31.01.2002, punto 1

8 Art. 74 DPR 917/1986

9 Circolare dell'Agenzia delle Entrate 12/E del 31.01.2002, punto 2

10 Circolare dell'Agenzia delle Entrate 12/E del 31.01.2002, punto 2

11 Circolare dell'Agenzia delle Entrate 9/E del 30.01.2002, punto 2.1 e Circolare dell'Agenzia delle Entrate 12/E del 31.01.2002, punto 2

12 Circolare dell'Agenzia delle Entrate 9/E del 30.01.2002, punto 2.1 e Circolare dell'Agenzia delle Entrate 12/E del 31.01.2002, punti 2 e 5

13 Art. 5, comma 6, Legge 448/2001, Circolare dell'Agenzia delle Entrate 9/E del 30.01.2002, punto 2.5

14 Circolare dell'Agenzia delle Entrate 12/E del 31.01.2002, punto 5

15 Art. 6, comma 2, D.Lgs. 358/1997

16 Circolare dell'Agenzia delle Entrate 9/E del 30.01.2002, punto 2.3 e Circolare dell'Agenzia delle Entrate 12/E del 31.01.2002, punto 1

17 Circolare 9.5.2003, n. 27/E, punto 2.1

La perizia giurata deve essere eseguita entro il 30.06.2016.

L'imposta sostitutiva deve essere pagata entro il 30.06.2016. Nel caso di rateazione, la prima rata deve essere pagata entro il 30.06.2016.

1.4 Perizia giurata

Per poter richiedere la rivalutazione è necessario che venga eseguita una perizia giurata dalla quale risulti il valore di mercato della partecipazione all'01.01.2016.

Tale perizia deve essere eseguita ed asseverata da un professionista abilitato. Essa deve essere conservata dal contribuente e deve essere presentata su richiesta all'Amministrazione finanziaria.

La perizia per essere asseverata può essere presentata alle seguenti istituzioni¹⁸:

- tribunale
- giudice di Pace
- notaio.

Per le rivalutazioni basate su perizia giurata valgono in ogni caso le disposizioni antielusione¹⁹.

La perizia può essere eseguita soltanto da uno dei seguenti professionisti²⁰:

- iscritti nell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
- iscritti nel Registro dei revisori legali
- i periti iscritti alle Camere di Commercio²¹.

La perizia giurata deve sempre far riferimento al valore di mercato complessivo della società e deve contenere:²²

- i dati dell'estensore della stessa
- e il codice fiscale della società periziata.

Se le eventuali plusvalenze, conseguite per effetto dell'alienazione della partecipazione vengono espresse in dichiarazione dei redditi, la perizia non deve necessariamente essere asseverata prima dell'alienazione della partecipazione²³. Nel caso in cui le eventuali plusvalenze vengono invece tassate attraverso un intermediario, l'asseverazione della perizia deve risultare prima dell'alienazione della partecipazione e la perizia giurata così come il relativo pagamento devono essere a questi esibiti²⁴.

Se la relazione giurata di stima è predisposta per conto della stessa società od ente, la relativa spesa è deducibile dal reddito d'impresa in quote costanti nell'esercizio in cui è stata sostenuta e nei quattro successivi²⁵.

Se la relazione giurata di stima è predisposta per conto di tutti o di alcuni dei possessori dei titoli, quote o diritti sulla partecipazione, la relativa spesa è portata in aumento del valore di acquisto della partecipazione in proporzione al costo effettivamente sostenuto da ciascuno dei possessori.

2 Ammontare dell'imposta sostitutiva

L'imposta sostitutiva viene calcolata sul valore di mercato della partecipazione così come determinato nella relazione giurata di stima.

18 Circolare dell'Agenzia delle Entrate 81/E del 06.11.2002, punto 2

19 Ex art. 37-bis, comma 3, lettera f) DPR 600/1973, Circolare dell'Agenzia delle Entrate 47/E del 24.10.2011

20 Art. 5, comma 1, Legge 448/2001

21 ai sensi dell'art. 32 del RD 20.9.34 n. 2011, Circolare dell'Agenzia delle Entrate 11/E del 24.10.2011, punto 1.3

22 Circolare dell'Agenzia delle Entrate 12/E del 31.01.2002, punto 3

23 Circolare dell'Agenzia delle Entrate 47/E del 05.06.2002

24 Circolare dell'Agenzia delle Entrate 12/E del 31.01.2002, punto 3, Circolare dell'Agenzia delle Entrate 47/E del 05.06.2002 e Circolare dell'Agenzia delle Entrate 81/E del 06.11.2002 punto 3.4

25 Art. 5, comma 5, Legge 448/2001

Essa ammonta a:

- 8% per le partecipazioni non qualificate. Tali sono quelle che garantiscono un ammontare di diritti di voto fino al 20% o una partecipazione al capitale sociale fino al 25%;
- 8% per le partecipazioni qualificate. Se di una qualificazione partecipata viene rivalutata solo una parte, in ogni caso bisogna pagare un'imposta sostitutiva del 8%²⁶.

Determinante per inquadrare la partecipazione come qualificata o non qualificata è l'ammontare della stessa posseduto all'01.01.2015²⁷.

3 Pagamento dell'imposta sostitutiva

L'imposta sostitutiva può essere pagata o in un'unica rata entro il 30.06.2016, oppure in tre rate uguali rispettivamente il:

- 30.06.2016;
- 30.06.2017 (più il 3% di interessi annui calcolato a partire dal 30.06.2016);
- 02.07.2018 (più il 3% di interessi annui calcolato a partire dal 30.06.2016).

L'imposta sostitutiva deve essere pagata con modello F24, sul quale possono anche essere compensati eventuali crediti di imposta. Deve essere utilizzato il codice tributo²⁸ **8055** ed indicato l'anno di riferimento 2016.

Il pagamento deve essere conservato dal contribuente e deve essere presentato, su richiesta, all'Amministrazione finanziaria.

Se la rivalutazione è condotta da più comproprietari, il pagamento deve essere effettuato da ognuno per la sua parte²⁹.

Se vengono effettuate varie stime giurate per diverse partecipazioni possedute, il versamento può essere unico e cumulativo. Ma nella dichiarazione dei redditi i valori delle varie stime devono essere indicati separatamente³⁰.

Il pagamento in ritardo della rata unica o della prima rata pregiudica la possibilità di rivalutare. In tal caso l'importo versato in ritardo può essere recuperato³¹.

Invece per sanare i ritardi nel pagamento della seconda e terza rata può essere utilizzato l'istituto del ravvedimento operoso³². In caso di omesso versamento della seconda e/o terza rata, la rivalutazione l'Agenzia delle Entrate richiederà il pagamento di quelle successive³³, oltre a sanzioni e interessi.

4 Rinuncia successiva

La rinuncia alla rivalutazione dopo il pagamento regolare dell'unica o della prima rata non permette di recuperare quanto già pagato. Le rate residue devono essere pagate nonostante la rinuncia. Ciò deriva dal fatto che si ha a che fare con un'agevolazione che il contribuente ha deciso di sfruttare su base volontaria. Una volta decisa, non si può rinunciarvi³⁴.

5 Indicazione in dichiarazione

La rivalutazione deve essere indicata nel quadro RT della dichiarazione Unico.

26 Circolare dell'Agenzia delle Entrate 9/E del 30.01.2002, punto 2.1 e Circolare dell'Agenzia delle Entrate 12/E del 31.01.2002, punto 2

27 Circolare dell'Agenzia delle Entrate 9/E del 30.01.2002, punto 2.2 e Circolare dell'Agenzia delle Entrate 12/E del 31.01.2002, punto 3

28 Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 75/E del 25.05.2006 e 144/E del 10.04.2008

29 Circolare dell'Agenzia delle Entrate 81/E del 06.11.2002, punto 2.5

30 Circolare dell'Agenzia delle Entrate 81/E del 06.11.2002, punto 2.5

31 Circolare dell'Agenzia delle Entrate 47/E del 24.10.2011, punto 1.3

32 Circolare dell'Agenzia delle Entrate 35/E del 04.08.2004, punto 2

33 Circolare dell'Agenzia delle Entrate 35/E del 04.08.2004, punto 2

34 Circolare dell'Agenzia delle Entrate 47/E del 24.10.2011, punto 1.3

6 Rivalutazioni precedenti

Qualora si intenda procedere a una nuova rivalutazione di partecipazioni già oggetto di una precedente rivalutazione, occorre disporre di una nuova perizia di stima asseverata entro il 30.06.2016 e calcolare l'imposta sostitutiva dovuta sul nuovo valore delle partecipazioni al 1.1.2016. In tal caso, quanto già corrisposto a titolo di imposta sostitutiva nelle precedenti rivalutazioni può essere detratto dall'imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione o può essere chiesto a rimborso³⁵. L'importo richiesto a rimborso non può tuttavia eccedere quanto dovuto a titolo di imposta sostitutiva per la nuova rivalutazione. Il tempo pari a 48 mesi, per poter effettuare il rimborso, decorre, inoltre, dalla data di versamento dell'imposta riferita all'ultima rivalutazione effettuata (ovvero dalla data di pagamento entro i termini della prima o unica rata relativa all'ultima rivalutazione)³⁶.

In caso di rivalutazione di partecipazioni acquistate per donazione, rivalutate da parte del donante, il donatario non può scomputare l'imposta sostitutiva corrisposta dal donante, in quanto lo scomputo può essere effettuato solo dallo stesso soggetto che ha versato l'imposta in caso di successiva rideterminazione³⁷.

Rivalutazioni simili erano possibili anche negli anni passati:

Rivalutazioni di	Posseduti il	Scadenza	Imposta sostitutiva	Riferimento normativo
Partecipazioni	01.07.1998		25% sul plusvalore	Art. 14 D.Lgs. 461/1997
Partecipazioni, terreni	01.01.2002	30.11.2002	2%, 4%	Art. 5 Legge 448/2001
Partecipazioni, terreni	01.01.2003	16.03.2004	2%, 4%	Art. 2, comma 2, D.L. 282/2002
Partecipazioni, terreni	01.07.2003	30.06.2005	2%, 4%	Art. 6-bis D.L. 355/2003
Partecipazioni, terreni	01.01.2005	30.06.2006	2%, 4%	Art. 11-quaterdecies, comma 4, D.L. 203/2005
Partecipazioni, terreni	01.01.2008	31.10.2008	2%, 4%	Art. 1, comma 91, Legge 244/2007
Partecipazioni, terreni	01.01.2010	31.10.2010	2%, 4%	Art. 2, comma 229, Legge 191/2009
Partecipazioni, terreni	01.01.2011	30.06.2012	2%, 4%	Art. 7, comma 2, D.L. 70/2011
Partecipazioni, terreni	01.01.2013	01.07.2013	2%, 4%	Art. 1, comma 473 Legge 228/2012
Partecipazioni, terreni	01.01.2014	30.06.2014	2%, 4%	Art. 1, c. 156, Legge n. 147/2013
Partecipazioni, terreni	01.01.2015	30.06.2015	4%, 8%	Art. 1, c. 626, Legge n. 190/2014


Qualora foste interessati in una rivalutazione volontaria delle partecipazioni, vi preghiamo di mettervi in contatto col nostro Studio.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

cordiali saluti

Winkler & Sandrini

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili



³⁵ Circolare dell'Agenzia delle Entrate 47/E del 24.10.2011, punto 3

³⁶ Circolare dell'Agenzia delle Entrate 47/E del 24.10.2011, punto 4

³⁷ Art. 7, comma 2, lettera ee) DL n.7072011 e Risoluzione Ministeriale 17.10.2014 91/E